CAMERA DEI DEPUTATI N. 3136

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SEMENZATO

Introduzione dell'articolo 572-*ter* del codice penale in materia di controllo coercitivo nei confronti di familiari e conviventi

Presentata il 9 ottobre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge introduce nel codice penale l'autonoma fattispecie di reato di controllo coercitivo nei confronti di familiari e conviventi, inteso come il complesso di condotte sistematiche volte ad annientare l'autodeterminazione della persona e a instaurare un regime di dominazione e soggezione all'interno delle relazioni affettive e familiari.

Il fondamento della presente proposta di legge risiede nella necessità di apprestare una tutela specifica contro le forme di abuso che, pur potendo prescindere dall'estrinsecazione di violenza fisica, colpiscono beni giuridici supremi quali la dignità umana, la libertà individuale e l'integrità psico-fisica della persona. Il punto di partenza imprescindibile è il riconoscimento della violenza economica quale pilastro fondante di strategie di prevaricazione, agendo come uno strumento invisibile, ma onnipresente, volto a indurre la vittima in uno stato di soggezione assoluta.

La violenza economica, intesa come estrinsecazione del controllo coercitivo, non si esaurisce in singoli episodi di privazione, ma si manifesta in una pluralità di forme che vanno dal sabotaggio dell'indipendenza professionale al monitoraggio asfissiante della quotidianità. Una delle manifestazioni più insidiose – come evidenziato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nell'ambito della Relazione sulla violenza economica di genere (Doc. XXIII, n. 17), approvata all'unanimità il 15 aprile 2026, e nelle cui conclusioni, al punto 6.3, si sollecita proprio l'introduzione del delitto di controllo coercitivo – riguarda l'impedimento sistematico alla ricerca di un'attività lavorativa o il boicottaggio di quella in corso, attuato attraverso la svalutazione delle ambizioni della vittima o l'imposizione unilaterale di un

ruolo casalingo esclusivo, fondato su una rigida e prevaricatrice ripartizione dei compiti.

Queste condotte sono finalizzate a generare una dipendenza materiale strutturale, rendendo la persona offesa incapace di gestire le proprie risorse e privandola dei mezzi necessari per ipotizzare una vita autonoma al di fuori della relazione abusiva. In tale contesto, il controllo spesso si estende alla gestione arbitraria dei conti correnti, fino alla sottrazione di beni personali e dei documenti necessari per l'esercizio dei propri diritti economici.

Il fenomeno del controllo coercitivo raggiunge vertici di particolare pervasività nelle ipotesi di monitoraggio capillare delle spese familiari di minimo importo. Tale condotta si spinge fino al sindacato vessatorio sulla gestione degli acquisti quotidiani, imponendo alla vittima l'obbligo di rendicontare ogni singolo centesimo di euro mediante l'esibizione sistematica degli scontrini fiscali o la giustificazione di spese irrisorie legate all'accudimento personale e domestico.

È fondamentale distinguere tali comportamenti da una legittima parsimonia: l'assetto economico sanzionato non è frutto di una scelta condivisa, bensì di un regime di risparmio forzato e umiliante che produce sofferenze morali, avvilimento e frustrazione. Quando un componente della famiglia è costretto a dipendere totalmente dall'altro per somme di denaro esigue destinate a bisogni primari, la violenza economica cessa di essere una mera questione patrimoniale per divenire un'aggressione alla dignità umana e alla salute psichica della persona.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente riconosciuto che tali condotte possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di un reato necessariamente abituale, caratterizzato da un nesso di frequenza tra atti che, isolatamente considerati, potrebbero apparire privi di rilevanza penale. Tuttavia, la nuova fattispecie di delitto di controllo coercitivo nei confronti di familiari e conviventi è volta a superare i limiti interpretativi dell'articolo 572 del codice penale, tipizzando il modello di comportamento volto all'annientamento della libertà di scelta e d'azione della vittima. Valorizzando la natura strutturale di questa violenza, la norma proposta intende colpire non solo le azioni commissive, ma anche quelle condotte volte a isolare socialmente la persona e a privarla di ogni spazio di autonomia decisionale.

In piena sintonia con il quadro giuridico internazionale, a partire dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e dalle recenti direttive dell'Unione europea, la presente proposta di legge muove da una lettura oggettiva dei rapporti di forza asimmetrici in ambito domestico che possono degenerare in forme di prevaricazione. Essa riconosce come il controllo coercitivo si fondi su una dinamica di squilibrio, che utilizza strumenti quali la privazione economica, il sabotaggio dell'indipendenza professionale e l'isolamento sociale per assicurare la supremazia di un soggetto sull'altro.

L'introduzione del nuovo reato consentirà quindi di intervenire tempestivamente su tali « patologie » relazionali, garantendo una protezione effettiva che tuteli la persona nella sua interezza e prevenga il compimento di più gravi atti di violenza.

La necessità di una celere definizione dei processi aventi ad oggetto il nuovo delitto di controllo coercitivo, infine, impone l'inserimento dell'articolo 572-*ter* del codice penale nell'elenco dei reati ai quali l'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, assicura la priorità assoluta di trattazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 572-*ter *del codice penale in materia di controllo coercitivo nei confronti di familiari e conviventi)*

1. Dopo l'articolo 572-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 572-*ter*. – *(Controllo coercitivo nei confronti di familiari e conviventi)* – La pena prevista dal primo comma dell'articolo 572 si applica a chiunque eserciti un controllo continuo o ripetuto nei confronti di una persona della famiglia o comunque convivente al fine di limitarne l'indipendenza dal punto di vista economico.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 572-*bis* ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 132-*bis *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. Alla lettera *a-bis)* del comma 1 dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola: « 572 » è inserita la seguente: « , 572-*ter* ».



19PDL0217750